



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

Oggetto: Approvazione Schema di Atto di Intesa tra l'Ufficio del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Calabria e l'Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari Regionali

Codice Proposta: 67615

N°. 1 DEL 10/01/2025

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

I Dirigenti responsabili, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali

Sottoscritto dal settore 1 - personale e professioni del servizio sanitario regionale e sistema universitario – formazione ecm – medicina convenzionata – continuità assistenziale

Dott. SESTITO ANGELO VITTORIO
(con firma digitale)

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento

Dott. CALABRÒ TOMMASO
(con firma digitale)

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il Dott. Ernesto Esposito è stato nominato sub-commissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 settembre 2023, con la quale l'Ing. Iole Fantozzi è stata nominata ulteriore sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, suddividendo i compiti con quelli attribuiti al sub - commissario dott. Ernesto Esposito già in precedenza nominato;

VISTO l'art. 16-septies del D.L. 21.10.2021 n. 146, convertito con modificazioni in L 17.12.2021, n. 215 il cui comma 1, a modifica del comma 472 dell'articolo 1 delle legge 160/2019 stabilisce che: "*Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di supportare le attività dei commissari ad acta per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas è autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica*".

VISTO il comma 2, punto a) del medesimo articolo 16-septies del D.L. 146/2021 convertito con modificazioni in L 17.12.2021, n. 215 in virtù del quale: "*l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) assegna il personale assunto ai sensi del comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a supporto del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari*

della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale, sulla base dei fabbisogni stimati dal commissario ad acta, può operare anche presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e l'Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero, nonché presso gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario della medesima regione che assicurano le risorse strumentali necessarie”;

RILEVATO che ai sensi del suddetto articolo sono state assunte e assegnate, sino al 31 dicembre 2024, a supporto della Struttura commissariale della Regione Calabria, n. 21 unità di personale non dirigenziale, di cui n. 3 unità di collaboratore amministrativo professionale – settore economico, n. 3 unità di collaboratore amministrativo professionale – settore giuridico, n. 10 unità di collaboratore tecnico professionale – ingegnere e n. 5 unità di infermiere;

VISTO il protocollo d'intesa prot. n. 0006957 del 27/06/2023 tra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e l'Ufficio del Commissario ad Acta della Regione Calabria;

VISTO il comma 126 della L. 207/2024 il quale prevede che: *“All'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole “non possono essere” sono sostituite dalla seguente: “sono”; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei processi di mobilità di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;*

VISTO il comma 127 della L. 207/2024, che prevede inoltre: *“Le disposizioni di cui al comma 126 si applicano alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”;*

VISTA la nota prot. n. 810624/2024 del 31/12/2024, con cui la Struttura commissariale della Regione Calabria ha chiesto di poter mantenere in servizio il personale Agenas al fine di garantire la prosecuzione delle attività ad esso assegnate, in attesa dell'espletamento delle procedure di cui ai suddetti commi 126 e 127 della L. 207/2024, senza oneri aggiuntivi per l'Agenzia stessa;

RILEVATA la disponibilità di n. 15 unità di personale Agenas a proseguire il proprio rapporto di lavoro presso la Struttura Commissariale della Regione Calabria, alle medesime condizioni economiche e contrattuali;

PRESO ATTO dello schema di atto di intesa tra l'Agenzia /e l'ufficio del Commissario ad acta della Regione Calabria trasmesso da Agenas con email dell'08/01/2025, necessario a disciplinare gli aspetti operativi del supporto tecnico – operativo fornito da Agenas alla Struttura commissariale della Regione Calabria nella definizione delle politiche regionali di governo del sistema sanitario e dell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni assistenziali;

PRECISATO che le Parti, con la suddetta Intesa, intendono perseguire un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che dall'Intesa che verrà sancita discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali;

RITENUTO opportuno pertanto:

- approvare l'allegato schema di Atto di Intesa, parte integrante e sostanziale del presente Decreto,
- delegare il Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare, alla sottoscrizione dell'Accordo quadro e ai successivi adempimenti;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente

decreto, il Commissario ad acta, Dott. Roberto Occhiuto;

D E C R E T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI APPROVARE lo schema di atto d'Intesa tra l'Ufficio del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Calabria e l'Agenzia Nazionale per i servizi Sanitari Regionali;

DI DELEGARE il Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare, alla sottoscrizione dell'Atto di Intesa e ai successivi adempimenti;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Salute e Welfare per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento, è possibile presentare ricorso nelle sedi giudiziarie competenti entro il termine previsto dalla legislazione vincente a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURC.

**Il Sub Commissario
FANTOZZI IOLE**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)

**Il Sub Commissario
ESPOSITO ERNESTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Il Commissario
ROBERTO OCCHIUTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 1 - PERSONALE E PROFESSIONI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E
SISTEMA UNIVERSITARIO – FORMAZIONE ECM – MEDICINA CONVENZIONATA –
CONTINUITA' ASSISTENZIALE

Il responsabile del procedimento.)

ANGELO VITTORIO SESTITO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i)

Il Dirigente del settore 1 - personale e professioni
del servizio sanitario regionale e sistema
universitario – formazione ecm – medicina
convenzionata – continuita' assistenziale

SESTITO ANGELO VITTORIO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente Generale

CALABRÒ TOMMASO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

ATTO DI INTESA

TRA

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - AGENAS, C.F. 97113690586 (di seguito anche Agenzia), con sede legale in Roma, Via Puglie, 23, nella persona del Direttore generale f.f., , domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia ed avente i poteri per il presente atto ai sensi della delibera n.;

E

L'Ufficio del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Calabria, codice fiscale..... con sede legale in , rappresentata nella qualità di Commissario ad Acta e rappresentante legale.

PREMESSE

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni, che nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni "di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, recante "Completamento del riordino Dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59", e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" che ha ridenominato l'Agenzia in "Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali";

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" che ha disposto, agli articoli 17, 18 e 19 il riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” ed in particolare l’articolo 31 che, al comma 1, detta disposizioni volte a rafforzare il ruolo istituzionale svolto dalla medesima Agenzia;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 26 giugno 2023 di approvazione dello Statuto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che individua quale obiettivo prioritario dell’Agenzia lo svolgimento di attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all’organizzazione dei servizi e delle prestazioni assistenziali;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze del 26 ottobre 2021 di approvazione del Regolamento di amministrazione e del personale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTO il D.P.C.M. del 12 aprile 2021 avente ad oggetto la nomina della dott.ssa Manuela Lanzarin a componente del Consiglio di amministrazione di AGENAS, registrato alla Corte dei Conti il 6 maggio 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8, comma 10 dello Statuto di AGENAS, in caso di assenza, dimissioni o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal consigliere con maggiore anzianità di nomina, individuato nella dott.ssa Manuela Lanzarin;

CONSIDERATI gli indirizzi della Conferenza Unificata per l’attività dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep Atti n. 662/C.U. del 19 giugno 2003);

CONSIDERATI gli indirizzi della Conferenza Unificata per l’attività dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, espressi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 73/C.U. del 20 settembre 2007);

TENUTO CONTO altresì che il citato Statuto di AGENAS all’articolo 5 prevede che “(...) Per l’esercizio delle funzioni e l’espletamento dei compiti di cui al presente statuto, l’Agenzia utilizza i



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

finanziamenti istituzionali, nonché entrate proprie, e può stipulare convenzioni, con Ministeri, Regioni, Organismi, Università, ed altri Enti pubblici e privati.”;

VISTO l’art. 16-septies del D.L. 21.10.2021 n. 146, convertito con modificazioni in L 17.12.2021, n. 215 il cui comma 1, a modifica del comma 472 dell’articolo 1 delle legge 160/2019 stabilisce che: *“Al fine di consentire all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di supportare le attività dei commissari ad acta per l’attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l’anno 2022, l’Agenas è autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica”*.

VISTO il comma 2, punto a) del medesimo articolo 16-septies del D.L. 146/2021 convertito con modificazioni in L 17.12.2021, n. 215 in virtù del quale: *“l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) assegna il personale assunto ai sensi del comma 472 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a supporto del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale, sulla base dei fabbisogni stimati dal commissario ad acta, può operare anche presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e l’Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda Zero, nonché presso gli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario della medesima regione che assicurano le risorse strumentali necessarie”*;

RILEVATO che ai sensi del suddetto articolo sono state assunte e assegnate, sino al 31 dicembre 2024, a supporto della Struttura commissariale della Regione Calabria, n. 21 unità di personale non dirigenziale, di cui n. 3 unità di collaboratore amministrativo professionale – settore economico, n. 3 unità di collaboratore amministrativo professionale – settore giuridico, n. 10 unità di collaboratore tecnico professionale – ingegnere e n. 5 unità di infermiere;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

VISTO il vigente CCNL del Comparto Sanità – triennio 2019-2021;

VISTO il protocollo d'intesa prot. n. 0006957 del 27/06/2023 tra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e l'Ufficio del Commissario ad Acta della Regione Calabria;

VISTO il comma 126 della L. 207/2024 il quale prevede che: *“All'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole “non possono essere” sono sostituite dalla seguente: “sono”; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei processi di mobilità di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;*

VISTO il comma 127 della L. 207/2024, che prevede inoltre: *“Le disposizioni di cui al comma 126 si applicano alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”;*

VISTA la nota prot. n. 810624/2024 del 31/12/2024, con cui la Struttura commissariale della Regione Calabria ha chiesto di poter mantenere in servizio il personale Agenas al fine di garantire la prosecuzione delle attività ad esso assegnate, in attesa dell'espletamento delle procedure di cui ai suddetti commi 126 e 127 della L. 207/2024, senza oneri aggiuntivi per l'Agenzia stessa;

RILEVATA la disponibilità di n. 15 unità di personale Agenas a proseguire il proprio rapporto di lavoro presso la Struttura Commissariale della Regione Calabria, alle medesime condizioni economiche e contrattuali;

RITENUTO che per tale personale rimane quale sede temporanea di lavoro la Regione Calabria e che pertanto non sono riconosciute eventuali spese di missione da parte di Agenas;

RITENUTA la necessità di procedere alla definizione di apposita Intesa per garantire continuità alle attività di supporto alla Struttura Commissariale della Regione Calabria;

TENUTO CONTO che le Parti, con la presente Intesa, intendono perseguire un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività e che dall'Intesa che viene sancita tra l'Agenzia e la Struttura Commissariale della Regione Calabria discende una reale divisione di compiti



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno un proprio contributo;

CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare gli aspetti operativi della collaborazione di cui trattasi;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa e si intendono integralmente richiamate.
2. Le modalità di attuazione e realizzazione del presente accordo sono disciplinate come segue.

Articolo 2

(Interesse pubblico comune alle Parti)

L'interesse pubblico comune alle parti è quello di proseguire per ulteriori 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2025 nel supporto tecnico-operativo fornito da Agenas alla Struttura Commissariale della Regione Calabria nella definizione delle politiche regionali di governo del sistema sanitario e dell'organizzazione dei servizi e delle prestazioni assistenziali.

Articolo 3

(Oggetto)

1. Con la presente Intesa le parti si impegnano, per le ragioni di cui all'art. 2 a collaborare per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria ed in particolare:
 - predisposizione di atti di programmazione regionale;
 - efficientamento e miglioramento della qualità e completezza dei flussi informativi;
 - programmazione e monitoraggio delle risorse finanziarie;
 - implementazione e monitoraggio reti cliniche e territoriali;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

- analisi di HTA e consumi farmaceutici;
- attuazione del PNRR.

2. Potranno essere condivise anche ulteriori tematiche, da concordarsi tra AGENAS e Struttura Commissariale della Regione Calabria.

Articolo 4

(Durata)

1. La presente Intesa ha durata fino al 31 marzo 2025.

Articolo 5

(Compiti e responsabilità delle Parti)

1. Le Parti garantiscono di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza dei lavoratori.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza ed in conformità con quanto previsto dalla presente Intesa.
3. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto della presente Intesa secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti attuativi.

Articolo 6

(Modalità di realizzazione)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Intesa, l'AGENAS dispone che 15 unità di personale possano proseguire il proprio rapporto di lavoro presso la Struttura Commissariale della Regione Calabria, alle medesime condizioni economiche e contrattuali.
2. Resta ferma la disciplina del personale prevista dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra Agenas e l'Ufficio della Struttura Commissariale della Regione Calabria in data 27 giugno 2023 (All. 1).

Articolo 7

(Oneri)



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

1. La presente collaborazione non comporta trasferimenti finanziari tra le Parti.
2. Le Parti partecipano agli oneri derivanti dalla presente Intesa mediante la messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali, nonché del proprio know how relativo agli ambiti cui si riferisce la presente collaborazione.
3. Le spese derivanti dall'attività di cooperazione di cui all'art. 3, verranno sostenute dalle Parti, ciascuna per quanto di propria competenza.
4. Le eventuali spese di missioni sono, in ogni caso, a carico della Regione Calabria.

Articolo 8

(risorse umane per l'esecuzione delle attività)

1. Fermo restando quanto già indicato nell'articolo 3, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo l'Agenzia, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, di sicurezza, di previdenza e assistenza, dispone che 15 unità di personale possano proseguire il proprio rapporto di lavoro presso la Struttura Commissariale della Regione Calabria, alle medesime condizioni economiche e contrattuali.
2. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente accordo, strumenti telematici di lavoro.

Articolo 9

(Responsabili scientifici e referenti)

1. L'Agenzia indica quale coordinatore delle attività oggetto della presente Intesa, il dott. Pietro Quinto, Direttore responsabile ad interim della UOC gestione del trattamento giuridico ed economico del personale e reclutamento delle risorse umane e la dott.ssa Natalia Di Vivio, Dirigente Amministrativo Monitoraggio LEA e supporto alle Regioni in Piano di rientro.
2. La Struttura Commissariale indica quale coordinatore e referente per le attività da svolgere il dott.
3. L'Agenzia e la Struttura Commissariale si riservano il diritto di identificare altri referenti rispetto a quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

4. La struttura Commissariale, per il tramite del coordinatore, si impegna a collaborare, fornendo all'AGENAS i dati dei flussi informativi relativi alle attività in oggetto, garantendo in ogni caso la trasmissione dei dati in forma anonima.

Articolo 10

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente collaborazione o comunque in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Intesa, per la durata dell'Intesa stessa.

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente Intesa. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR") e del decreto legislativo n. 196/2003, come modificato con il decreto legislativo n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente accordo. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.

4. Compatibilmente alla natura dell'accordo ed alla tipologia dei dati in relazione alla natura delle Parti, ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte (es. dati anagrafici, dati di contatti, nominativi, indirizzo, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente accordo, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare del trattamento dei dati



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione dell’accordo stesso.

5. Per l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, il titolare del trattamento dei dati personali, è AGENAS e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di AGENAS è contattabile al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@agenas.it.

Per il titolare del trattamento dei dati personali, è e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è, domiciliato per la carica presso e-mail:

Articolo 11

(Clausola finale)

Della presente Intesa verrà data informativa al Consiglio di Amministrazione di Agenas nella prima seduta utile.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali:

Il Direttore generale f.f.

.....

(firmato con firma elettronica qualificata)

Per

Il

.....

(firmato con firma elettronica qualificata)